



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

PUBBLICAZIONE

Il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il

15 SET 2015 n. **1655** e vi rimarrà per 15 giorni

consecutivi fino al

30 SET 2015
15 SET 2015

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE

n. 75 del **15/09/2015**

OGGETTO: Tribunale di Taranto: Giudizio sig. Avella Francesco c/ Comune di Castellaneta. Affidamento incarico a legale di fiducia.

IL SINDACO

Avv. Giovanni GUGLIOTTI

PREMESSO che è stato notificato in data 11/05/2015, prot. n. 10810, in pari data, atto di citazione da parte di Avella Francesco, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Dalena unitamente all'avv. St. Filomena Dalena, avanti al Tribunale di Taranto, affinché il *Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa*, così decida:

- 1) Dichiarare che il Comune di Castellaneta, in persona del Sindaco, suo Rappresentante legale pro tempore, è responsabile del danno derivatogli in conseguenza dell'evento, occorsogli in Castellaneta Marina, in data 19.8.2014, per violazione dell'art. 2051 c.c. e, comunque, dell'art. 2043 c.c.;
- 2) condannarlo, per l'effetto, come sopra rappresentato, al risarcimento dei danni in proprio favore, nella misura di €. 6.054,47 per le causali e con le distinzioni che precedono, ovvero nell'altra che si accerterà per dovutagli in corso di causa, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dal di dell'evento e sino a quello del soddisfo;
- 3) condannarlo, inoltre, al risarcimento del danno biologico temporaneo nella misura che si accerterà per dovutagli ex art. 1226 c.c., oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, con le decorrenze sub 2).
- 4) Condannarlo, infine, al pagamento delle spese e compensi di giudizio da attribuire ai sottoscritti procuratori anticipatari.

RITENUTO di incaricare un legale di fiducia che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di Taranto dal sig.

Avella Francesco, assistito e difeso come sopra ed elettivamente domiciliato in Taranto alla Via Toscana n. 20, presso lo studio dei difensori, per tutte le motivazioni che il legale incaricato vorrà evidenziare.

RITENUTO che tale incarico può essere conferito all'avv. Italo D'Alessandro, libero professionista da Castellaneta, con studio in via F.lli Capriulo n. 10.

EVIDENZIATO che compete al Sindaco (ex art. 48 comma 2, e 50, commi 2 e 3, d.lgs. n. 267 del 2000) conferire la procura alle liti del difensore del comune senza che sia necessaria alcuna preventiva autorizzazione della Giunta Municipale (ovvero altro organo), dato che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente ed alla Giunta spetta una competenza residuale, nei limiti in cui le norme legislative e statutarie non la riservino al Sindaco. (Consiglio Stato sez. VI n. 4744 data 01 ottobre 2008 - Conferma Tar Campania, Napoli, sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402).

DATO ATTO che tale orientamento giurisprudenziale per il quale "Ai fini della rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta Comunale non costituisce più, in linea generale, un atto necessario ai fini dell'agire o del resistere in giudizio. Infatti nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, in un sistema in cui il Sindaco trae direttamente la propria investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte di legittimazione degli Assessori che compongono la Giunta l'autorizzazione da parte di quest'ultima non ha più ragion d'essere" è stato ultimamente confermato dal TAR Salerno, I, 24 settembre 2012 n. 1674 e dal TAR Calabria, Reggio Calabria, Sez. I, sentenza 16.11.2012, n. 671).

VISTA, da ultimo, la sentenza n. 1954/2014 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) che ribadisce: *....la posizione della Sezione sul tema è stata ricordata con chiarezza, di recente, dalla decisione 7 febbraio 2012 n. 650, con la quale è stato rilevato che "la decisione di agire e resistere in giudizio ed il conferimento del mandato alle liti competono in via ordinaria e salva deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente, senza bisogno o di autorizzazione della giunta o del dirigente competente ratione materiae (C.S. sez. V, 18 marzo 2010, n. 1588; 7 settembre 2007, n. 4721, 16 febbraio 2009, n. 848; sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; 9 giugno 2006, n. 3452; Cass. . civ. . sez. 1 , 17 maggio 2007, n. 151) ferma restando tuttavia la possibilità dello statuto (competente e a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio) di prevedere l'autorizzazione e della giunta (ovvero di richiedere una preventiva determinazione e del dirigente ovvero ancora di postulare l'uno e l'altro intervento) (Cass. SS..UU., 16 giugno 2005 n. 12868)" . Poco dopo, questa stessa Sezione con la decisione 11 maggio 2012 n. 2730 ha specificamente disatteso la tesi che vedrebbe attribuito al dirigente ratione materiae il compito di scegliere il legale e, comunque, di autorizzare il conferimento del relativo patrocinio, osservando nell'occasione quanto segue: "La Sezione non ravvisa ragione di discostarsi dall'orientamento interpretativo secondo o cui compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, ai sensi del D. lgs. n. 267/2000 quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione (Cons. . St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 1."*

VISTO il vigente Statuto Comunale, art. 26, comma 1 -Il Sindaco, capo del governo locale:..... (omissis). comma 3, lett. d) "agisce, resiste in giudizio e transige nell'interesse dei Comune.....".

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000,

DECRETA

- 1) di costituirsi nel giudizio promosso contro questo Ente dal Sig. Avella Francesco, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Dalena e St. Filomena Dalena, giusto atto di citazione avanti al Tribunale di Taranto, notificato a questo Ente in data 11/05/2015, prot. n. 10810 in pari data;
- 2) incaricare un legale di fiducia per che rappresenti, assista e difenda gli interessi del Comune di Castellaneta nel predetto giudizio, conferendo incarico all'avv. Italo D'Alessandro, del Foro di Taranto,, libero professionista con studio in Castellaneta alla via F.lli Capriulo n. 10.
- 3) Stabilire che il rapporto professionale con il suddetto difensore è disciplinato dalle condizioni previste da apposita convenzione che verrà sottoscritta dal Funzionario Responsabile del Servizio e dal professionista ai fini della validità del contratto, con particolare riferimento alla determinazione del compenso forfetario pattuito. Si precisa che, ad ogni buon conto, la sottoscrizione del mandato ad litem equivale ad ogni effetto ad accettazione integrale delle clausole contenute nella suddetta convenzione;
- 4) stabilire che all'assunzione degli impegni di spesa ed agli ulteriori incombenti provvederà con proprio atto il Funzionario competente secondo necessità.

IL SINDACO

(Avv. Giovanni GUZZIOTTI)

